



DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario

Tel + 39 040 377 2448
Fax + 39 040 377 2446
e.mail: serv.commercio.terz@regione.fvg.it

Trieste, 12 febbraio 2007

Prot. 3823/PROD.COMM.

Rif. prot. 942 dd. 17/01/2007

Al Comune di

Allegati:

Oggetto: L.R. 29/2005, art. 7
Somministrazione in circolo privato.
Requisiti professionali.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato formulato specifico quesito concernente la maturazione del requisito professionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della L.R. 29/2005, in capo all'addetto alla somministrazione in un circolo privato (nel caso di specie, associazione a carattere nazionale con finalità assistenziali riconosciute dal MinInterno), cui era stata rilasciata, nell'anno 1996, titolo autorizzativo ex L. 287/1991, articolo 3, comma 6, lettera e).

Si premette che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. 138/2003 (regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della L.R. 8/1999, applicabile in regime di *prorogatio* in virtù dell'articolo 110, comma 17, della sopravvenuta L.R. 29/2005), per <<esercizio in proprio dell'attività di vendita di prodotti alimentari>> si intende qualsiasi attività commerciale di alimenti, anche se trattasi di attività che la legge esclude dal suo ambito di applicazione.

Con la circolare prot. 7293/COMM. dd. 3 luglio 2003 (pagg. 3 e 4), è stato esplicitato che la norma regolamentare in questione va riferita proprio alle fattispecie di attività commerciali che non sono riconducibili nel settore *stricto sensu* del diritto amministrativo del commercio, portandosi, come esempio, le attività di vendita di alimenti da parte dell'agricoltore, dell'artigiano, dell'industriale, escluse attualmente dall'applicazione della L.R. 29/2005, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) e f) della stessa.

Sempre con la citata circolare è stato evidenziato che, sebbene il regolamento si riferisca espressamente soltanto all'<<esercizio in proprio>>, tuttavia il requisito in discorso

deve riconoscersi anche in capo agli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b), della L.R. 8/1999 (ora articolo 7, comma 2, lettera b, della L.R. 29/2005), i quali abbiano prestato la propria opera biennale nell'ultimo quinquennio presso imprese esercitanti l'attività nel <<medesimo settore>>: non avrebbe senso infatti riconoscere il requisito professionale al titolare ad esempio di una rosticceria, ma non al suo dipendente qualificato, atteso che entrambi operano, come vuole la legge, comunque nel medesimo settore.

Devesi comunque rilevare che quanto fin qui esplicitato riguarda, sotto il profilo della lettera delle disposizioni, l'attività di *vendita* dei prodotti alimentari e non la *somministrazione* di alimenti e bevande, pur tuttavia il collegamento con la somministrazione può rinvenirsi direttamente nel citato articolo 7, comma 2, lettera b, della L.R. 29/2005, che riconosce il possesso del requisito professionale a chi abbia <<esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita di prodotti alimentari all'ingrosso o al dettaglio, ovvero l'attività di somministrazione di alimenti e bevande>>, oppure a chi abbia <<prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel medesimo settore, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, qualora trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare comprovata dall'iscrizione all'INPS>>.

La scrivente Direzione ha costantemente sostenuto che la disposizione di cui all'articolo 7 in maniera inequivocabilmente esplicita compie *un'intersezione* tra esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari ed esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per cui l'esercizio o in proprio o come dipendente qualificato o ancora come collaboratore familiare per almeno due anni nell'ultimo quinquennio dell'attività di vendita di prodotti alimentari fa maturare anche il requisito ai fini della somministrazione; viceversa l'esercizio o in proprio o come dipendente qualificato o ancora come collaboratore familiare per almeno due anni nell'ultimo quinquennio dell'attività di somministrazione fa maturare anche il requisito per la vendita di prodotti alimentari.

Alla luce di quanto testé esplicitato ne consegue che, se l'esercizio di un'attività commerciale, sebbene trattasi di attività che la L.R. 29/2005 esclude dal suo ambito di applicazione, fa maturare il requisito professionale sia per la vendita, sia per la somministrazione (combinato disposto di cui alla L.R. 29/2005, articolo 7, comma 2, lettera b, ed al D.P.R. 138/2003, articolo 1, comma 1, lettera e), allo stesso modo, pure l'esercizio di un'attività di somministrazione, esercitata in ogni caso legittimamente al di fuori dell'ambito di applicazione della L. 287/1991 o della L.R. 29/2005 (si pensi alla somministrazione del vino da parte dell'imprenditore agricolo o della somministrazione di alimenti e bevande da parte dell'imprenditore agrituristico), farà maturare il requisito professionale, sia ai fini della somministrazione, sia ai fini della vendita, proprio ex L.R. 29/2005, articolo 7, comma 2, lett. b).

Distinti saluti

IL DIRETTORE CENTRALE
- dott.ssa Antonella MANCA -